



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 21 marzo 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9678/2022 R.G.L.,

PROMOSSA DA

[REDACTED],
rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Giuseppe Aureliano Laudani, giusta procura in atti;

- Ricorrente -

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] per procura generale alle liti in [REDACTED];

- Resistente -

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 14/10/2022 il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la seguente ordinanza ingiunzione:

n. [REDACTED], notificata in data 04/10/2022, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € **18.500,00**, a titolo di sanzione, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità **2011**;

n. [REDACTED], notificata in data 04/10/2022, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € **22.000,00**, a titolo di sanzione, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità **2012**.

Eccepiva la mancata notificazione degli atti presupposti, la decadenza ex art. 14 L. 689/1981, l'omessa motivazione, la prescrizione.

Veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati (decreto 22/10/2022).



Instauratosi il contraddittorio si costituiva tempestivamente l'INPS il quale dichiarava che era stato effettuato il ricalcolo della sanzione secondo i criteri stabiliti dalla novella legislativa del decreto-legge n. 48/2023. Allegava tali provvedimenti di rettifica dell'ammontare delle ordinanze- ingiunzione.

Concludeva per la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso e della sua infondatezza.

Seguivano rinvii per interloquire al riguardo e per prendere specifica posizione.

L'udienza del 21 marzo 2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le conclusioni delle parti – come in atti - e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.

§§§§§

Ai fini della definizione della presente controversia, può invero richiamarsi quanto già ritenuto, tra le tante, in precedente pronuncia di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al c.p.c., può farsi riferimento recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (in tal senso, cfr. sentenza n. 2184/2023 pubblicata il 22/05/2023 resa nel ricorso n. 880/2023 R.G., estens. dott. Mario Fiorentino).

Come evidenziato nel richiamato precedente di questo ufficio, "...va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 *bis*, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che "*L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma I* [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], *per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione*".

Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 .

Di recente, peraltro, l'art. 23, co. 1, D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 ha previsto che "*All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso*".

L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che "*Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689*".

La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, "*in quanto applicabili*".



L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare INPS numero 32 del 25-02-2022, secondo cui *“In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:*

omissis

- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;

- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.

Da ultimo, l'applicabilità dell'art. 14 è confermata dal recente intervento normativo di cui all'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1 gennaio 2023 (così precisamente dispone: *“Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”*), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quelle oggetto di causa.” (cfr sentenza n. 2184/2023 cit.).

§§§§

Il ricorso (depositato il 14/10/2022 a fronte della notifica in data 04/10/2022 delle OO.II opposte) si profila tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981.

Nel merito, il ricorso si profila fondato avuto riguardo al motivo – da ritenersi assorbente – che attiene alla dedotta decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione.

Richiamando ancora una volta il citato precedente si osserva come “L'art. 14 l. 689/1981 – sulla cui applicabilità si rinvia a quanto sopra evidenziato - prevede che: *“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.*

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.



Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.

Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).

Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)...” (cfr sentenza n. 2184/2023 cit.).

Con considerazioni vevoli anche nel caso in questione (cfr sempre sentenza n. 2184/2023 citata) si rileva che nel caso in esame “... il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravii istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, se non astratte considerazioni che non possono avere rilevanza nel caso di specie, pena la disapplicazione della disposizione in questione.

Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto....” (cfr sentenza n.2184/2023 cit.).

Nella specie, quindi, stando ai dati desumibili dalle stesse ordinanze ingiunzione oggetto di gravame nonché ai prodotti atti di accertamento (ed a prescindere da ogni verifica circa l'effettiva rituale notificazione degli atti prodromici) a fronte di contributi che scadevano al massimo al dicembre 2011 (periodi 11/2011) e al massimo al giugno 2012 (periodi 12/2011 e da 01 al 05/2012) deve rilevarsi che non risulta alcuna relata di notifica per la diffida/contestazione delle violazioni relativa a tali annualità 2011 e 2012, peraltro emergendo la violazione del termine di 90 giorni prescritto, già alla data della mera emissione della contestazione (rispettivamente dell'08/09/2017 e del 12/09/2017), e comunque non avendo l'INPS dato prova della notificazione di detto atto entro 90 giorni dalle violazioni riferite ai periodi 11/2011, 12/2011 e da 01 al 05/2012 e comunque con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 in data 6.2.2016, con riferimento alle violazioni in questione anteriori a tale data (come detto vengono in considerazione i periodi 11/2011, 12/2011 e da 01 al 05/2012).

In ogni caso, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 o 120 giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, e non venendo peraltro in



rilievo il periodo di sospensione di 98 giorni *supra* richiamato, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente. E ribadendosi che non risulta documentato che tali contestazioni siano state comunicate al ricorrente, atteso che gli unici atti di cui viene documentata la comunicazione (in data 04/10/2022) sono le Ordinanze-ingiunzione impugnate.

Deve, dunque, trovare applicazione l'ultimo comma della disposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui *“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”*.

Sulla scorta di quanto sin qui rassegnato, dunque, il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni altra questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'INPS nella misura liquidata in dispositivo – tenuto conto della concreta attività svolta e della rideterminazione operata da INPS (come in atti) e/o da operarsi ex art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 del seguente tenore: “ 1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto –legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638,, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9678/2022 R.G.;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto:

1. ANNULLA le ordinanze ingiunzione opposte;
2. CONDANNA parte resistente INPS al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in € 300,00 per compensi, oltre esborsi, IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge.

Così deciso in Catania, in data 20 aprile 2024

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona

